SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. **103**.

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. *(09G0115)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. **104**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi. *(09G0109)* . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. **105**.

Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. *(09G0113)* . . . . Pag. 5

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione *(09A09676)* . . . . Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. *(09A09034)* . Pag. 9

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3792). *(09A09071)* . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 17 luglio 2009.

Nomina dei membri del Comitato permanente anagrafico-elettorale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. *(09A09065)* . . Pag. 12

Ministero della giustizia

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(09A09041)* . . . . Pag. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, terza e quarta tranche. *(09A09172)* . . . . . . Pag. 14

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, settima e ottava tranche. *(09A09176)*. . . . . Pag. 15

DECRETO 24 luglio 2009.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'aquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. *(09A09225)* . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 6 luglio 2009.

Riconoscimento alla Sig.ra Lanz Kathrin di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista. *(09A09061)*. . . . . Pag. 18

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ioannis Karamouzis, di titolo di studio estero abilitante all'esrcizio in Italia della professione di medico. *(09A09021)* . . . . Pag. 19

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Maurizio Camurati, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in chirurgia generale. *(09A09022)* . . . . Pag. 19

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gregor Alexander Babaryka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in anatomia patologica. *(09A09023)* . . . . Pag. 20

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al dott. Mai Christoph, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in chirurgia generale e in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(09A08930)* . Pag. 21

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Luigi Masin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A08931)* . . . . Pag. 22

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hagen Thieme, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, e di medico specialista in oftalmologia. *(09A08937)*. . . . . Pag. 22

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bernd Zagler, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in medicina interna. *(09A09042)*. . . . Pag. 23

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vroni Fink, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in ginecologia e ostetricia. *(09A09043)* . . . . Pag. 24

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Uta Doliwa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A09044)* . . . . Pag. 24

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dieter Wally, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva. *(09A09045)* . . . . Pag. 25
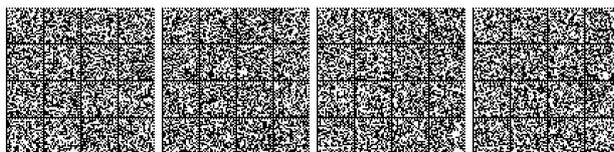
DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Odeta Catalina Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A09054)* . . . . Pag. 25

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hans Peter August Vollmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A09055)* . . . . Pag. 26

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antje Hartog, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A09059)* . . . . Pag. 27

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Felicitas Claass, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A09060)* . . . . Pag. 27

DECRETO 13 luglio 2009.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Molisia», in comune di Sant'Elena Sannita. *(09A09052)* . . . Pag. 28

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte della Salute», in comune di Scorzè, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. *(09A09053)* . . . . Pag. 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Costruttrice - Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe. *(09A09020)* . . . . Pag. 29

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Millennium - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modugno e nomina del commissario liquidatore. *(09A09056)* . . . . Pag. 29

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Panda» s.r.l., in Barletta, e nomina del commissario liquidatore. *(09A09058)* . . . . Pag. 30

DECRETO 22 giugno 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), in Bracciano e nomina del commissario governativo. *(09A09057)* . . . Pag. 30

DECRETO 26 giugno 2009.

Scioglimento di quarantasei società cooperative. *(09A09024)* . . . . Pag. 31

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo celebrativo del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, nel valore di € 0,60. *(09A09068)* . . . . Pag. 33

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Museo del tesoro di San Gennaro di Napoli, del valore di € 0,60. *(09A09069)* . . . . Pag. 34

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Reggimento di Cavalleria «Lancieri di Montebello», nel valore di € 0,60. *(09A09070)* . . . . Pag. 35

DECRETO 23 luglio 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. *(09A09386)* . Pag. 36

DECRETO 28 luglio 2009.

Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per GPL alla società Italsocotec S.p.a., in Roma. *(09A09299)* . . . . Pag. 36

DECRETO 28 luglio 2009.

Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per GPL alla società CEC-Consorzio Europeo Certificazione, in Legnano. *(09A09300)*. Pag. 37

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 8 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Porchetta di Ariccia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 marzo 2009. *(09A08955)* . . . . Pag. 38
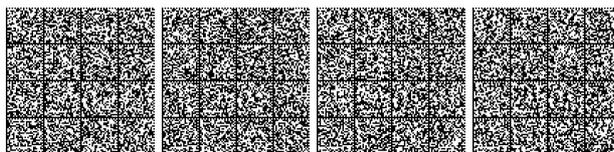
DECRETO 8 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fagiolo Cuneo» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2009. *(09A09062)* . . . Pag. 39

DECRETO 13 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana». *(09A09025)* . . . Pag. 41

DECRETO 16 luglio 2009.

Variazione di denominazione di una patata iscritta al registro delle varietà di specie agrarie. *(09A08954)* . . . Pag. 43

DECRETO 20 luglio 2009.

Modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca». *(09A09064)* Pag. 44

DECRETO 21 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani». *(09A09063)* . . . Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 20, 21 e 22 luglio 2009. *(09A09174)* . . . Pag. 55

Cambi di riferimento del 23 e 24 luglio 2009. *(09A09175)* . . . Pag. 56

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Avviso della pubblicazione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica. *(09A09066)* . . . Pag. 57

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione:

Avviso relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale. *(09A09072)* . . . Pag. 57

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Nuova registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.». *(09A09383)* . . . Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140/L

LEGGE 3 agosto 2009, n. **102.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. *(09G0116)*

Testo del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini». *(09A09731)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 21 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadja Hafner, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08646)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nespolo Elizabete Moraes, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08647)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rafa Aurelia Crinuta, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08648)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tofan Mina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08649)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Alina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08650)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zavaleanu Ana Maria, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08651)*

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Gabriela, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08652)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szentirmai Ida, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08653)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Erdosi Levente, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08654)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Komodi Karolyne, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08655)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Racznè Pomlenyi Tunde, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08656)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szilarcsik Zsuzsanna, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08657)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gombos Peter Belane', di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08658)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Galgoczi Livia Magdolna, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08659)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Budai Miklosnè, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08660)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Katalin, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08661)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Berkinè Galyas Andrea, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08662)*

DECRETO 22 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varga Csontos Erika, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08663)*

DECRETO 2 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazo Sandoval De Ascue Maria Elena, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08664)*

DECRETO 2 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salazar Pacheco Rossi Cuchita, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08665)*

DECRETO 2 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cancho Condori Rosa, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08666)*

DECRETO 2 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quillahuaman Mamani Albertina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08667)*

DECRETO 2 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aragon Cruz Allyson Liz, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08668)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Fabrizio Iannelli, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(09A08669)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ditmar Dieter Rudolf Schönfeld, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica. *(09A08670)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelin Profanter, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A08671)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ilko Yordan Dimov, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A08672)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zhivka Dimitrova Hadzhidimitrova, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A08673)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig. Viorica Gheorghita, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A08674)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Gavat Georgeta, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08675)*

DECISIONE 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cibotarita Cristina Elena, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08676)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupsor Brad Ramona, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08677)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisan Dora Emilia, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08678)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Murmurache Ana Maria, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08679)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andone Dirvariu Monica, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08680)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cretu Liliana, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08681)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Elena Lucia, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08682)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinescu Mihai, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08683)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chihaia Pislariu Corina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08691)*

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bajenaru Catalina Alexandra, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08692)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumathy Arul Selvi Jockine, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08684)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zachariah Ammini, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08685)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anthony Samy Marthal, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08686)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mohanan Manumol, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08687)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Williams Thabithal Sharly, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08688)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jovetic Sasa, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. *(09A08689)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paval Mihalache Mihaela, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08690)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muresan Ioana Lavinia, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08693)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ileana Alina Mihaela, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08694)*
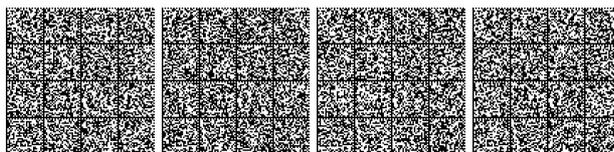
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. **103**.

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

3) al terzo periodo del comma 4-*quater*, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È nominato un»;

b) al comma 3 dell'articolo 13-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

c) all'articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-*ter* sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;

2) al comma 30-*quater*, lettera *a)*, dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. **104**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, 13 novembre 1987, n. 505, e 15 settembre 1997, n. 355;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia ed il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 *(Licenziamento del pilota)*. — 1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento.

2. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.»;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 120 sono sostituiti dai seguenti:

«L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.

Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonché le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-*bis*. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.»;

c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 *(Quote dei piloti in servizio)*. — 1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.

2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.

3. I piloti infermi partecipano:

a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;

b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;

c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;

d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.

4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermità più di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote è effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermità nei predetti dodici mesi.

5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.

6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.»;

d) dopo l'articolo 121 è inserito il seguente:

«Art. 121-*bis (Trattamento di fine servizio)*. — 1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.

2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.

3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.

4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.»;

e) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122 *(Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro)*. — 1. I piloti effettivi con un'anzianità di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:

a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;

b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.

3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in più registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

4. In caso di invalidità assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da più di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalità di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'età.

6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

7. I piloti effettivi con anzianità di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-*bis*. Tale opzione è irrevocabile ed è esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.».

2. I piloti aventi l' anzianità di servizio di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, inserito dalla lettera *d)*, al momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Norme transitorie

1. I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermità dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianità inferiore a dieci anni è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con più di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 394

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 95 *(Regolamenti di pilotaggio)*. — 1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

2. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 gennaio 1977, n. 28.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 1980, n. 355.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1987, n. 505, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 dicembre 1987, n. 289.

— Il decreto del Presidente della Repubblica. 15 settembre 1997, n. 355, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 ottobre 1997, n. 245.

Note all'art. 1:

— Si riporto il testo dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 118 *(Licenziamento del pilota)*. — 1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'art. 103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 121 *(Quota dei piloti in servizio)*. — 1. Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.

2. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota.

3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.
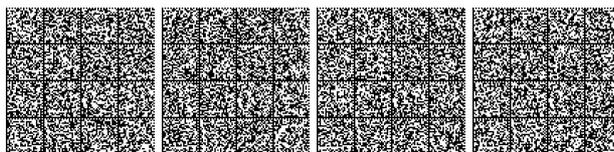
4. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 122 *(Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro)*. — 1. Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

2. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.

3. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

4. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto della cancellazione da quest'ultima.

5. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

6. In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.».

— Si riporta il testo dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 123 *(Partecipazione delle vedove e degli orfani)*. — 1. La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.

2. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.

3. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.

4. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.

5. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.

6. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.

7. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.».

09G0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. **105**.

Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, ed in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 453, recante disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessioni e di perdita delle decorazioni al valor militare, modificato con il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, e 31 dicembre 1973, n. 1076;

Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 gennaio e del 16 marzo 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422

1. Al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione e di perdita di medaglie o di croci di guerra al valor militare, di cui al regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e alla legge 24 marzo 1932, n. 453, è affidata alla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di seguito denominata: "Commissione", che ha sede presso il Ministero della difesa.»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. La Commissione è costituita da ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:

a) Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, più elevato in grado o più anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della Commissione; l'incarico è conferito:

1) secondo una rotazione così stabilita: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri;

2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;

b) membri effettivi:

1) per le proposte di competenza dell'Esercito: due generali dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

2) per le proposte di competenza della Marina: un generale dell'Esercito, due ufficiali ammiragli della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, due generali dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e due generali dell'Arma dei carabinieri;

c) membri supplenti: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della Commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano. Verificandosi tale sostituzione, la Commissione è integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.

2. I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della Commissione nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ad un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi indicati in una delle quattro situazioni disciplinate dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non è ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della Commissione.

2. Nei casi in cui le proposte di conferimento della decorazione riguardino militari appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.»;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.».

Art. 2.

Abrogazioni e termine di durata della Commissione

1. Sono abrogati il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076, e l'articolo 12 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422.
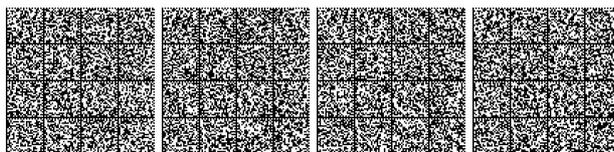
2. È confermato il termine di durata della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 283

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di «promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante: «Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1932, n. 261. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della Forza armata alla quale il militare appartiene.

Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento.».

— La legge 24 marzo 1932, n. 453, recante: «Disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1932, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. — Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita Commissione.

Alla costituzione di tale Commissione sarà provveduto con decreto Reale.».

— Il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, recante: «Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1933, n. 115.

— Il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, recante: «Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - 29 gennaio 1944, n. 4.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, recante: «Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1952, n. 257.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076, recante: «Nuove norme sulla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1974, n. 105.

Si ritiene opportuno riportare gli articoli 1, 2 e 3:

«Art. 1. — La commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, è così composta:

Presidente: un ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, secondo una rotazione così stabilita: due dell'Esercito, uno della Marina; due dell'Esercito, uno dell'Aeronautica; e così di seguito. L'incarico è conferito per la durata massima di un anno e può essere rinnovato solo per un altro anno.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza dell'Esercito:

tre generali dell'Esercito;

un ammiraglio;

un generale dell'Aeronautica.

Per le proposte di competenza della Marina:

due generali dell'Esercito;

due ammiragli;

un generale dell'Aeronautica.

Per le proposte di competenza dell'Aeronautica:

due generali dell'Esercito;

due generali dell'Aeronautica;

un ammiraglio.

Membri supplenti:

un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale dell'Aeronautica.

Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopra la carica di presidente. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano di ruolo.

Quando trattasi di proposte relative a militari appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le Forze armate cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra Forza armata.».

«Art. 2. — La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.».

«Art. 3. — Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.».

— Il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, recante: «Estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1942, n. 10.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, recante: «Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157.
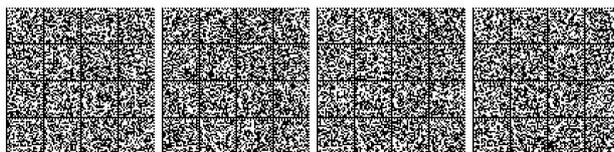
— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario). Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, citato nelle note alle premesse:

«Art. 1. — La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci di guerra al valor militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, è affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in Roma.».

— L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076, riportato nelle note alle premesse, ha abrogato l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422.

— Si riportano i testi degli articoli 3, 4, 5 e 7 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, citato nelle note alle premesse:

«Art. 3. — I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei membri effettivi ed hanno, come questi, voto deliberativo.».

«Art. 4. — Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un ufficiale superiore del Regio esercito in s.p.e. di grado non inferiore a tenente colonnello, designato dal Ministro per la guerra.».

«Art. 5. — Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con intervento dei cinque suoi componenti, sostituendo i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.».

«Art. 7. — La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'ordine di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai singoli membri effettivi almeno sette giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.».

Note all'art. 2:

— Per il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, e 31 dicembre 1973, n. 1076, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, citato nelle note alle premesse:

«Art. 12 *(Disposizione transitoria)*. — Sulle proposte di concessione di decorazioni al valor militare e sui reclami già pervenuti alle competenti Amministrazioni centrali alla data del 27 novembre 1932 (data di entrata in vigore del regio decreto 4 novembre 1932, numero 1423), esprimeranno parere gli organi consultivi di ciò incaricati a norma delle disposizioni preesistenti, e cioè:

la Commissione istituita col regio decreto 15 dicembre 1887;

il Consiglio superiore di marina;

la Commissione istituita col regio decreto 2 luglio 1925;

la Commissione istituita col regio decreto 25 marzo 1929, n. 676.

Esaurito l'esame delle proposte e dei reclami suddetti, tali organi cesseranno di funzionare per quanto riguarda la consulenza di cui trattasi, dovendo la funzione consultiva in materia di concessioni di medaglie e di croce di guerra al valor militare essere esercitata, a norma dell'art. 11 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dalla Commissione unica costituita col presente decreto.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, è stato già citato nella note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Durata e relazione di fine mandato)*. — 1. Gli organismi di cui all'art. 1 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.».

09G0113

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 252ª seduta pubblica per giovedì 6 agosto 2009, alle ore 17 con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

09A09676

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, della legge n. 133 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, della legge n. 133 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la regione Campania con note n. 397/SP del 4 febbraio 2009 e n. 1210/SP dell'8 aprile 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, dapprima per un totale complessivo di 5.400.000,00 euro, e, da ultimo, per un totale di 4.923.405,84 euro, relativamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della regione Campania n. 1210/SP dell'8 aprile 2009, riferita all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della regione Campania correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere;

Vista la nota in data 8 giugno 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

09A09034

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3792).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 27 giugno 2009 prefetto di Alessandria - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, con cui è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione Veneto e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3776 e n. 3777 del 1° giugno 2009 con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Torino e Venezia;

Viste le note del 23 luglio 2009 del commissario delegato - prefetto di Roma e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 21 luglio 2009 del sindaco di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3783 del 17 giugno 2009;

Viste le note del 15 giugno e del 17 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Campania;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la produzione di rifiuti adeguatamente selezionati in relazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale del 26 febbraio 2009 del termovalorizzatore di Acerra, mediante l'implementazione delle attività di cernita manuale negli impianti STIR della regione Campania, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato nella regione Campania di cui all'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, con la legge n. 123/2008, ai lavoratori impiegati in tale incombenza, previa attestazione da parte dei commissari *ad acta* delle ore effettivamente compiute dagli stessi sulla base di turnazioni su base volontaria, ap-

positamente organizzate dai medesimi commissari, sentite le organizzazioni sindacali, può essere corrisposta una indennità di carattere eccezionale pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettivo impiego nelle attività di cernita manuale, cumulabile con gli altri emolumenti in godimento.

2. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il capo della missione tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 è autorizzato al pagamento del premio di produzione dovuto per il periodo gennaio-agosto 2008 nei confronti dei lavoratori aventi diritto, impiegati negli STIR, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a carico della contabilità speciale intestata alla missione tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008.

4. Il comma 3 dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 è soppresso. Il potere di nomina di commissari *ad acta*, già attribuito dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 ai soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, è trasferito in capo al responsabile della struttura di missione «amministrativo-finanziaria» istituita dall'art. 3, comma 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009.

5. Al fine di consentire le necessarie attività solutorie connesse alla gestione dei rifiuti nella regione Campania ed all'organizzazione del Grande evento G8 è autorizzato un primo trasferimento di risorse al Fondo per la protezione civile del complessivo importo di euro 300 milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 2 della delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4.

6. L'importo di cui al comma 5 è destinato:

quanto a euro 162 milioni al soddisfacimento delle esigenze della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

quanto a euro 73,468 milioni per l'organizzazione del Grande evento G8;

quanto a euro 64,532 milioni per il completamento delle iniziative nell'isola La Maddalena.

7. Con successiva ordinanza si provvederà ad autorizzare ulteriori trasferimenti in relazione alle definitive esigenze accertate.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, è autorizzato ad avvalersi di un consulente, anche non dipendente pubblico, avente specifiche professionalità nelle materie oggetto intervento, a cui è corrisposto un compenso mensile omnicomprensivo, ad eccezione del solo rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento economico riconosciuto al personale equiparato alla 1ª fascia della dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

2. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004 e l'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 sono abrogati.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio nn. 3676, 3677, 3678 del 30 maggio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nn. 3776 e 3777 del 1º giugno 2009 i commissari delegati, ove ritenuto indispensabile, sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 53 e 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Il sindaco del comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al Corpo della polizia municipale del predetto comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonché allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile, effettivamente reso, in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre il 30 settembre 2009. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al funzionario delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.

2. Il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, può derogare, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di propria competenza e, comunque, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 37, comma 11, 84, 90, 91, 118, 127, comma 3, 128, 132;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 72, 92, 134;

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, articoli 10, 11, 12;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e tutte le disposizioni strettamente collegate all'applicazione della suindicata norma;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 16;

legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22-*bis*, 23, 49;

decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Art. 5.

1. All'art. 1, comma 1, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 24 febbraio 2005, n. 3495 in data 11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Gianfranco Moretton» sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2009, è soppresso.

Art. 6.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente per il definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno sono trasferite, in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, direttamente sulla contabilità speciale intestata al generale Roberto Jucci - commissario delegato le seguenti risorse:

euro 4.114.500,00 a valere sulle somme di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, destinati al sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del fiume Sarno»;

euro 4.000.000,00 a carico della regione Campania a valere sulle risorse FAS 2007-2013.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a destinare la somma di euro 385.000,00 di cui al citato decreto ministeriale n. 308/2006 per le attività di sub-perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del fiume Sarno», da realizzarsi in deroga alle procedure e modalità previste dallo stesso decreto ministeriale attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra il medesimo Dicastero e l'ARPA Campania.

Art. 7.

1. Per accelerare le iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 30 aprile 2009, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, provvede in deroga all'art. 21 dello Statuto del comune di Venezia, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 235 del 7 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 luglio 2009.

Nomina dei membri del Comitato permanente anagrafico-elettorale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha demandato al Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni relative alle elezioni delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 7 e 138 della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che ha istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Visto il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003 n. 104, che prevede la nomina all'inizio di ogni legislatura di un nuovo Comitato permanente anagrafico-elettorale;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia e che per ogni componente effettivo è nominato un supplente;

Visto che con decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 convertito in legge n. 233 del 2006 le attribuzioni del Ministero per gli Italiani nel Mondo sono confluite nel Ministero degli affari esteri;

Visto che con il medesimo decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 convertito in legge n. 233 del 2006 le funzioni del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di rilevanza per l'attività del Comitato permanente

sono state attribuite al Ministero per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, ora Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Considerato che. a seguito di comunicazione del Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA) è stata individuata come l'associazione più rappresentativa degli operatori del settore;

Decretano:

Art. 1.

1. Sono nominati membri effettivi del Comitato permanente anagrafico-elettorale:

1) Min. plen. Carla Zuppetti, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

2) Cons. Leg. Tomaso Pietro Marchegiani, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

3) ing. Carlo Caracciolo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

4) pref. dott. Paolo Guglielman, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

5) pref. dott.ssa Annapaola Porzio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

6) dott. Roberto Andracchio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

7) dott. Renzo Turatto, in rappresentanza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

8) dott.ssa Miranda Brugi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

9) dott. Paride Gullini, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA);

10) ing. Emilio Frezza, in rappresentanza del comune di Roma;

11) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

12) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

13) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

2. Sono altresì nominati membri supplenti del medesimo comitato:

1) dott. Gaetano Squitieri, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

2) dott.ssa Nicoletta Cappellini, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

3) dott.ssa Claudia Manni, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

4) vice pref. dott.ssa Emanuela Vinci Orlando, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

5) vice pref. dott. Fabrizio Orano, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

6) dott. Salvatore Galatioto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

7) dott. Pietro Marianella, in rappresentanza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

8) dott.ssa Moira Benelli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

9) dott. Sergio Santi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA);

10) dott. Angelo Ottavianelli, in rappresentanza del comune di Roma;

11) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

12) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

13) vacante, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

09A09065

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
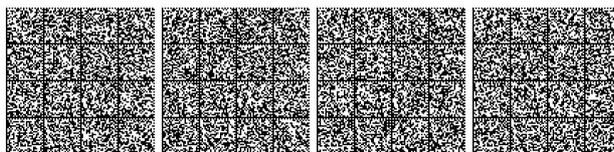
Vista l'istanza della sig.ra Anton Mihaela, nata il 12 novembre 1976 a Bacau (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07 di «Asistenta Sociala» rilasciato nel gennaio 2009 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione B» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Licentiat in Teologie, profilul Teologie, specializarea Teologie Romano-Catolica Asistenta sociala» presso la «Universitatea Bucuresti» nel giugno 1999;

Considerato altresì che ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione «Aviz de exercitare a profesiei de Asistent social»;

Rilevato la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Anton Mihaela, nata il 12 novembre 1976 a Bacau (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A09041

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, di cui al

decreto del 22 giugno 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 giugno 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 agosto 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 agosto 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A09172

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento

sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio e 22 giugno 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 aprile 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle

ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 agosto 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 155 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 agosto 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A09176

DECRETO 24 luglio 2009.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'aquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo è stato fissato con provvedimento della Banca Centrale Europea in data 13 maggio 2009 nella misura dell'1 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1 989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera *g)*, il quale prevede che il
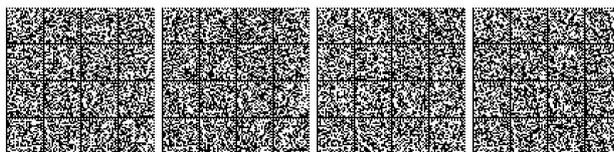
Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2008, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2008 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura del 4,5 per cento

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2009 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A09225

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2009.

Riconoscimento alla Sig.ra Lanz Kathrin di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lanz Kathrin, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Austria presso la «Eurak - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» - di Hall in Tirol (Austria) in data 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Austria il giorno 28 febbraio 2008 presso la «Eurak - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» - di Hall in Tirol (Austria) con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 28 febbraio 2008 dalla Sig.ra Lanz Kathrin nata a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 10 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09061

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ioannis Karamouzis, di titolo di studio estero abilitante all'esrcizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ioannis Karamouzis nato a Panorama (Grecia) il giorno 22 novembre 1976, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 17 luglio 2000 dalla Università «Aristotelion» di Thessaloniki - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Università «Aristotelion» di Thessaloniki - Grecia - in data 17 luglio 2000 al sig. Ioannis Karamouzis, nato a Panorama (Grecia) il giorno 22 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Ioannis Karamouzis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09021

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Maurizio Camurati, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Maurizio Camurati nato a Genova (Italia) il giorno 19 luglio 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Arzt» rilasciato in data 26 novembre 1999 dalla Confederazione Svizzera - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Maurizio Camurati ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Chirurgie» rilasciato in data 1° settembre 2006 dalla Confederazione Svizzera - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Arzt» rilasciato in data 26 novembe 1999 dalla Confederazione Svizzera - Svizzera - dal sig. Maurizio Camurati, nato a Genova (Italia) il giorno 19 luglio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Maurizio Camurati è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Chirurgie» rilasciato dalla Confederazione Svizzera - Svizzera - in data 1° settembre 2006 dal sig. Maurizio Camurati, nato a Genova (Italia) il giorno 19 luglio 1972, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Chirurgia generale.

Art. 4.

Il sig. Maurizio Camurati, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Chirurgia generale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09022

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gregor Alexander Babaryka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gregor Alexander Babaryka nato a Monaco (Germania) il giorno 7 aprile 1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 17 novembre 1995 dalla Ludwig-Maximilians -Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 12 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gregor Alexander Babaryka ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Pathologie» rilasciato in data 1° febbraio 2007 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anatomia patologica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 17 novembre 1995 dalla Ludwig-Maximilians -Universität München - Germania - dal sig. Gregor Alexander Babaryka, nato a Monaco (Germania) il giorno 7 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Gregor Alexander Babaryka è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Pathologie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 1° febbraio 2007 dal sig. Gregor Alexander Babaryka, nato a Monaco (Germania) il giorno 7 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.
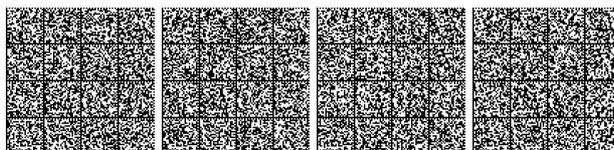
Art. 4.

Il sig. Gregor Alexander Babaryka, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anatomia patologica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09023

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al dott. Mai Christoph, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in chirurgia generale e in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo:

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

Vista l'istanza del 12 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christoph Mai nato a Dresden (Germania) il giorno 14 luglio 1965, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über den Hocschulabschluß medizin» conseguito in data 1° settembre 1992 presso la Universitat di Leipzig al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 12 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Christoph Mai ha altresì chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Facharzt fur Chirurgie» conseguito in data 2 dicembre 1998 presso la Sächsische Landesärztekammer e di «Facharzt fur Anasthesiologie» conseguito il 29 marzo 2004 presso Ärztekammer Berlin al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialisia in «chirurgia generale» e di medico specialista in «anestesia, rianimazione e terapia intensiva»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über den Hochschulabschluß medizin conseguito in data 1° settembre 1992, presso la Universitat di Leipzig - Germania dal sig. Christoph Mai, nato a Dresden (Germania) il giorno l4 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Christoph Mai è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Facharzt fur Chirurgie» conseguito in data 2 dicembre 1998, presso la Sächsische Landesärztekammer e di «Facharzt fur Anasthesiologie» conseguito in data 29 marzo 2004, presso la Ärztekammer Berlin dal sig. Christoph Mai, nato a Dresden (Germania) il giorno 14 luglio 1965, sono riconosciuti queli titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «anestesia, rianimazione e terapia intensiva».

Art. 4.

Il sig. Christoph Mai, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «anestesia, rianimazione e terapia intensiva» previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08930

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Luigi Masin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 aprile 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Luigi Masin, nato a Monselice (PD) (Italia) il giorno 12 gennaio 1962, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 6 febbraio 2007 dalla Universidad de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad de Barcelona - Spagna - in data 6 febbraio 2007 al sig. Luigi Masin, nato a Monselice (PD) (Italia) il giorno 12 gennaio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.

Art. 2.

Il sig. Luigi Masin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08931

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hagen Thieme, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, e di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hagen Thieme, nato ad Hannover (Germania) il giorno 8 maggio 1964, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Äztliche Prüfung» rilasciato in data 11 aprile 1996 dalla Landesprugungsamt für Gesundheitsberufe Berlin - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hagen Thieme ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Augenheilkunde» rilasciato in data 10 marzo 2004 dalla Arztekammer Berlin - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 11 aprile 1996 dalla Landesprugungsamt für Gesundheitsberufe Berlin - Germania, dal sig. Hagen Thieme, nato ad Hannover (Germania) il giorno 8 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Hagen Thieme è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Augenheilkunde» rilasciato dalla Ärztekammer Berlin - Germania, in data 10 marzo 2004 dal sig. Hagen Thieme, nato ad Hannover (Germania) il giorno 8 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il sig. Hagen Thieme, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08937

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bernd Zagler, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bernd Zagler, nato ad Innsbruck (Austria) il giorno 23 marzo 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtz für Innere Medizin» rilasciato in data 25 marzo 2009 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Fachärtz für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 26 marzo 2009 al sig. Bernd Zagler, nato ad Innsbruck (Austria) il giorno 23 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.
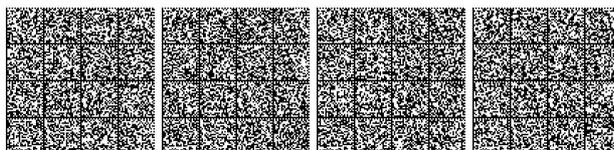
Art. 2.

Il sig. Bernd Zagler già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09042

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vroni Fink, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vroni Fink, nata a Bolzano (Italia) il giorno 19 febbraio 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharztin für Frauenheilkunde and Geburtshilfe» rilasciato in data 24 luglio 2008 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Facharztin für Frauenheilkunde and Geburtshilfe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 24 luglio 2008 alla sig.ra Vroni Fink, nata a Bolzano (Italia) il giorno 19 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Vroni Fink già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09043

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Uta Doliwa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Uta Doliwa, nata a Halle/Saale (Germania) il giorno 22 maggio 1962, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 30 giugno 1995 dalla Landesamt für gesundheit und soziales - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesamt für gesundheit und soziales - Germania, in data 30 giugno 1995 alla sig.ra Uta Doliwa, nata a Halle/Saale (Germania) il giorno 22 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Uta Doliwa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09044

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dieter Wally, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dieter Wally, nato a Bolzano (Italia) il giorno 10 gennaio 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato in data 1º febbraio 2009 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessate;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 1º febbraio 2009 al sig. Dieter Wally, nato a Bolzano (Italia) il giorno 10 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

Il sig. Dieter Wally già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09045

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Odeta Catalina Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Odeta Catalina Popa, nata a Iasi (Romania) il giorno 3 maggio 1974, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist» rilasciato in data 31 luglio 2000 dalla Royal Pharmaceutical of Great Britain - Gran Bretagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist» rilasciato dalla Royal Pharmaceutical of Great Britain - Gran Bretagna, in data 31 luglio 2000 alla sig.ra Odeta Catalina Popa, nata a Iasi (Romania) il giorno 3 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Odeta Catalina Popa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09054

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hans Peter August Vollmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hans Peter August Vollmer nato a Tettnang (Germania) il giorno 3 gennaio 1965, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 6 dicembre 1989 dalla Università di Ulm - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Università di Ulm - Germania - in data 6 dicembre 1989 al sig. Hans Peter August Vollmer, nato a Tettnang (Germania) il giorno 3 gennaio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
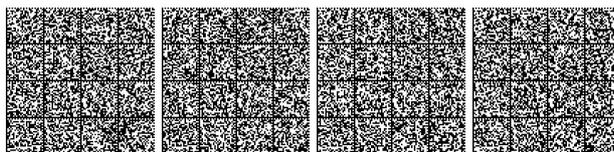
Art. 2.

Il sig. Hans Peter August Vollmer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09055

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antje Hartog, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antje Hartog nata a Amburgo (Germania) il giorno 16 agosto 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Approbation als Zahnärztin» rilasciato in data 1° dicembre 1997 dalla Land della Bassa Sassonia - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Approbation als Zahnärztin» rilasciato dalla Land della Bassa Sassonia - Germania - in data 1° dicembre 1997 alla sig.ra Antje Hartog, nata a Amburgo (Germania) il giorno 16 agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Antje Hartog è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09059

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Felicitas Claass, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Felicitas Claass nata a Hannover (Germania) il giorno 28 agosto 1960, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 7 maggio 1993 dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania - in data 7 maggio 1993 alla sig.ra Felicitas Claass, nata a Hannover (Germania) il giorno 28 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Felicitas Claass è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09060

DECRETO 13 luglio 2009.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Molisia», in comune di Sant'Elena Sannita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 2000, n. 3321, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale «Molisia» e sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata per le diete povere di sodio»;

Visto il decreto dirigenziale 21 aprile 2009, n. 3901, con il quale è stata autorizzata per le etichette dell'acqua minerale naturale «Molisia» anche l'indicazione «Favorisce la digestione»;

Vista la domanda in data 19 marzo 2009 con la quale la società Di Iorio S.p.A., con sede in Frosolone (Isernia), via Filangieri 49, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate indicazioni, anche le seguenti: «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto che la III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 24 giugno 2009, sulla base dello studio clinico-bibliografico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Molisia», oltre alle indicazioni di cui ai sopra citati decreti dirigenziali 24 novembre 2000, n. 3321 e 21 aprile 2009, n. 3901, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A09052

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte della Salute», in comune di Scorzè, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 8 febbraio 2001 con la quale la società San Benedetto S.p.A., con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Antica Fonte della Salute», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Benedetto», sita nel comune di Scorzè (Venezia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 23 febbraio 2004, del 30 novembre 2004, del 4 aprile 2005, del 20 febbraio 2006, del 4 agosto 2008, del 30 marzo 2009;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
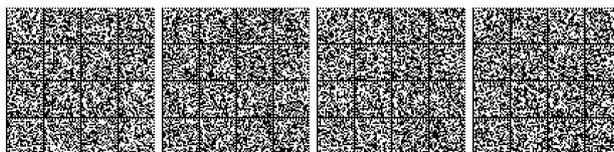
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003, del 20 aprile 2004, del 23 febbraio 2005, del 13 dicembre 2005, del 21 dicembre 2006, del 19 novembre 2008, del 24 giugno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Antica Fonte della Salute», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Benedetto», sita nel comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A09053

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Costruttrice - Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «La Costruttrice - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Vitiello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto lo stato della procedura;

Vista la nota del commissario liquidatore avente ad oggetto le sue dimissioni dall'incarico conferito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/D, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Costruttrice - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), già sciolta ai sensi dell'ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 agosto 2003, in sostituzione dell'avv. Salvatore Vitiello.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09020

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Millennium - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 3 ottobre 2006, effettuato dal revisore incaricato del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Millennium - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 11 novembre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Labriola Michele di Bari, n. REA BA-417916 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Ronchi, nato a Foggia il 25 giugno 1954 con studio in Manfredonia (Foggia), piazza del Popolo n. 15 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09056

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Panda» s.r.l., in Barletta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda» s.r.l. con sede in Barletta (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo;

Vista la relazione del commissario governativo datata 7 febbraio 2008 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Panda» s.r.l. con sede in Barletta (Bari), costituita in data 11 febbraio 1980, con atto a rogito del notaio dott. Rodolfo Manno di Barletta (Bari), n. REA BA-189691 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975 con studio in Foligno (Perugia), via delle Industrie s.n. int. C - fraz. Sant'Eraclio, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09058

DECRETO 22 giugno 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), in Bracciano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 12 giugno 2008 redatto nei confronti della società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), con sede in Bracciano (Roma);

Viste le irregolarità riscontrate in sede di ispezione straordinaria cui si rinvia ed in particolare, riscontrata la non iscrizione all'albo delle cooperative edilizie per mancanza dei requisiti di legge, in quanto la costruzione di una casa famiglia non rientra tra le iniziative di edilizia residenziale
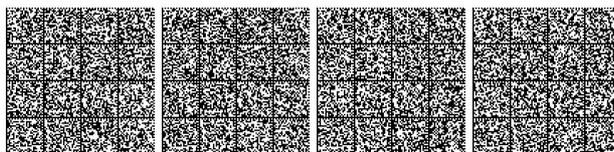
pubblica, l'omesso adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia ed il mancato versamento del contributo biennale di revisione;

Viste le osservazioni al verbale di ispezione straordinaria formulate dal presidente del sodalizio in esame;

Tenuto conto delle comunicazioni inoltrate da alcuni soci della cooperativa stessa;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel citato verbale di ispezione straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), con sede in Bracciano (Roma) - C.F. 03586851002, costituita in data 14 febbraio 1989.

Art. 2.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948 con studio in Roma a via Ezio n. 34, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di procedere alla regolarizzazione della gestione dell'ente in argomento, con particolare attenzione al rispetto della normativa vigente in materia ed alla verifica dell'adeguamento dello statuto sociale.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2009

Il direttore generale: CINTI

09A09057

DECRETO 26 giugno 2009.

Scioglimento di quarantasei società cooperative.

IL DIRIGENTE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 18 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	C.P.M. CONSORZIO PESCATORI DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	02309030712	18/03/1998
2	FIRE GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORREMAGGIORE (FG)	PUGLIA	03292540717	11/11/2003
3	COOPERATIVA SOCIALE FUORI ONDA - SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)	PUGLIA	03223900717	28/10/2002
4	LA REGINA DELL'ORTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO IMPERIALE (FG)	PUGLIA	03248680716	07/03/2003
5	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' FUTURA S. COOP. A R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01721910741	17/04/1996
6	IDRA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAMMICHELE DI BARI (BA)	PUGLIA	05612080720	05/10/2000
7	G.S.A. - GESTIONE SERVIZI AVANZATI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05395390726	01/10/1999
8	ELIOT COMUNICAZIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05727130725	04/07/2001
9	TORRETTA	MESAGNE (BR)	PUGLIA	80007670740	03/03/1970
10	PAPA GIOVANNI PALOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	03430920714	05/12/2005
11	BASILE -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	00616060711	23/10/1997
12	COOPESUB -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	03245000710	12/02/2003
13	C.T.C. COOPERATIVA TURISTICA CULTURALE NUOVA TRANI A R.L.	TRANI (BA)	PUGLIA	92003820724	09/12/1986
14	ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ITTICI DI MANFREDONIA CONSORZIO COOP.VO	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03254680717	14/03/2003
15	MACCHIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	PUGLIA	01774180713	06/04/1988
16	ITALCOOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROVIGO	VENETO	01287540296	16/09/2005
17	PICCOLA COOPERATIVA SERVIZI TERZO SETTORE	PADOVA	VENETO	03328450287	25/03/1998
18	COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIOGGIA (VE)	VENETO	03170450278	26/08/1999
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAONARA UNO A R.L.	SAONARA (PD)	VENETO	00746070283	14/01/1977
20	C.E.F.A.L. VENETO	TREVISO	VENETO	03462910260	22/07/1999
21	CENTRO POLIVANTE DI CULTURA , ARTE E SVAGHI - S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02803990650	27/03/1992
22	INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	03970231217	01/02/2001
23	NUOVO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	04035491218	11/05/2001
24	CAMPANIA NOVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	03790271211	23/02/2000
25	ROMANO SOC. COOP. A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	02927271219	28/10/1994
26	EDIL SUD COSTRUZIONI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02018990610	07/05/1992
27	PALAZZO DUCALE SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.	CASTEL MORRONE (CE)	CAMPANIA	02422430617	19/09/1997
28	RISPARMIO SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02413700614	08/07/1997
29	COOPERATIVA LAVORO CASERTA SOC. COOP. A R.L.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	02090560794	19/07/1996
30	COOP. POSIDONIA - S.C.R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	04170720652	22/09/2004
31	ONE STAFF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02525131203	21/01/2005
32	SERVICE CAR SOCIETA' COOPERATIVA	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02389220795	13/09/2000
33	BIOBERG PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02032970804	10/12/1999
34	PROGETTO 80 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MORICONE (RM)	LAZIO	05134460582	24/09/1981
35	ANFI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05901071000	29/12/1999
36	CLEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINTURNO (LT)	LAZIO	01746270592	21/12/1995
37	IL GABBIANO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	08113801008	22/07/2004
38	THE CITY OF ANGELS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	06605671004	15/05/2001
39	ISOLA TIBERINA 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03589250582	11/05/1979
40	F.I.L.D.I. ARTIGIANI GARANZIE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	ATESSA (CH)	ABRUZZO	01952920690	11/12/1990
41	SERVIZI GIORNALISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	ABRUZZO	02096430695	19/07/2004
42	RYESCO B MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B	MACCHIAGODENA (IS	MOLISE	00843190943	20/12/2004
43	UMBRIA MARKETING - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	UMBRIA	00750410540	02/06/1982
44	CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANI NUORESI COOP. A R.L.	NUORO	SARDEGNA	00830040911	02/12/1988
45	CO.SE.MA. COOPERATIVA SERVIZI E MANUFATTI - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01479790998	24/05/2004
46	AVITRA S.C.R.L.	PISA	TOSCANA	01742410507	24/03/2005

09A09024

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo celebrativo del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: due; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce il logo della trentesima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli che si svolge a Rimini dal 1980.

Completano il francobollo le leggende «MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI» e «RIMINI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Art. 2.

Nei decreti interministeriali 22 maggio 2009 e 29 maggio 2009 con i quali sono stati stabiliti rispettivamente il valore e le caratteristiche tecniche delle seguenti carte valori postali: francobollo celebrativo dei XIII Campionati del mondo delle discipline acquatiche e francobollo celebrativo dell'insurrezione delle donne carraresi, in luogo delle parole «d.P.R. 15 marzo 2009», leggasi «d.P.R. 15 aprile 2009».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A09068

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Museo del tesoro di San Gennaro di Napoli, del valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo del tesoro di San Gennaro di Napoli;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 giugno 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo del tesoro di San Gennaro di Napoli, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».
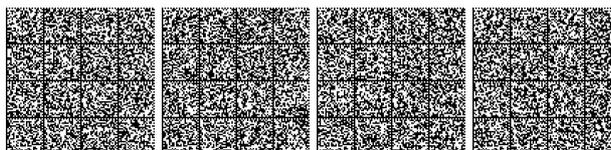
La vignetta riproduce il dipinto realizzato dal pittore Francesco Solimena nel 1701 ed esposto nel Museo del tesoro di San Gennaro di Napoli.

Completano il francobollo le leggende «MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO» e «NAPOLI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A09069

DECRETO 22 luglio 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Reggimento di Cavalleria «Lancieri di Montebello», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Reggimento di Cavalleria «Lancieri di Montebello» nel 150° anniversario della costituzione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Reggimento di Cavalleria «Lancieri di Montebello», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 30x40; formato stampa: 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce il dipinto denominato «Ufficiali e tromba dei Cavalleggeri di Montebello» realizzato dal pittore Antonio Cervi e conservato presso il Museo Storico dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, sezione di Roma.

Completano il francobollo la leggenda «150° anniversario Reggimento di Cavalleria Lancieri di Montebello», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A09070

DECRETO 23 luglio 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° luglio 2009, nella misura pari al 1,77%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,77%.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09386

DECRETO 28 luglio 2009.

Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per GPL alla società Italsocotec S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Visto il precedente decreto interministeriale 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007;

Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti in data 23 giugno 2009 presentata dalla Società Italsocotec S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Stia n. 8;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in All. II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la società Italsocotec S.p.a. dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

1. L'abilitazione già concessa alla società Italsocotec S.p.a. con decreto interministeriale 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007, è rinnovata per ulteriori due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il direttore generale della prevenzione sanitaria
OLEARI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MASTROPIETRO

09A09299

DECRETO 28 luglio 2009.

Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per GPL alla società CEC-Consorzio Europeo Certificazione, in Legnano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005:

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante -Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007;

Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti in data 13 maggio 2009 presentata dalla Società CEC - Consorzio Europeo Certificazione con sede legale in Legnano (Milano), Via Pisacane n. 46;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la Società CEC - Consorzio Europeo Certificazione dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

1. L'abilitazione già concessa alla Società CEC - Consorzio Europeo Certificazione con decreto interministeriale 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007, è rinnovata per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata
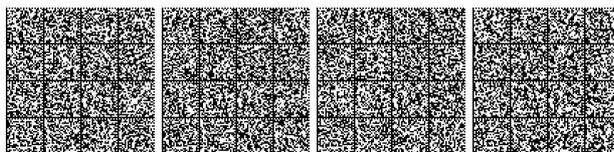
ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il direttore generale della prevenzione sanitaria
OLEARI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MASTROPIETRO

09A09300

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Porchetta di Ariccia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 marzo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 27 marzo 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Porchetta di Ariccia», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 2955 del 25 febbraio 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'Associazione per la promozione della Porchetta di Ariccia, ha indicato per il controllo sulla denominazione «Porchetta di Ariccia» l'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;

Considerato che l'organismo «Agroqualità SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Porchetta di Ariccia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 6 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Porchetta di Ariccia», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 marzo 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità SpA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «Agroqualità SpA», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Porchetta di Ariccia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «Agroqualità SpA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «Agroqualità SpA», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Porchetta di Ariccia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Porchetta di Ariccia» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualità SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «Agroqualità SpA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Porchetta di Ariccia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «Agroqualità SpA», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Porchetta di Ariccia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 7.

L'organismo «Agroqualità SpA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2009, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A08955

DECRETO 8 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fagiolo Cuneo» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 21 maggio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Fagiolo Cuneo», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 7570 del 14 maggio 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che il Consorzio per la valorizzazione del Fagiolo Cuneo ha indicato per il controllo sulla denominazione «Fagiolo Cuneo» l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cuneo» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 6 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Fagiolo Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità , le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cuneo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo Cuneo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fagiolo Cuneo» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagiolo Cuneo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fagiolo Cuneo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 7.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2009, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione a «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» a eseguire il controllo sulla denominazione «Fagiolo Cuneo» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09062

DECRETO 13 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 che, sostituendo l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, detta apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, con il quale l'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Visto il decreto 13 febbraio 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure ad eventuale diverso organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dall'Associazione Castanicoltori della Garfagnana con la quale la predetta Associazione ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via Nazario Sauro, 2, in sostituzione di «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica»;

Considerato che «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» la documentazione inerente il controllo della denominazione di origine protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9.

L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per a Certificazione Etica ed Ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09025

DECRETO 16 luglio 2009.

Variazione di denominazione di una patata iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 32134 del 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di patata «Rosalia»;

Vista la nota n. 3256 del 9 febbraio 2009, con la quale la Società Saka Pflanzenzucht GbR, responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Rosalia» a «Red River»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;
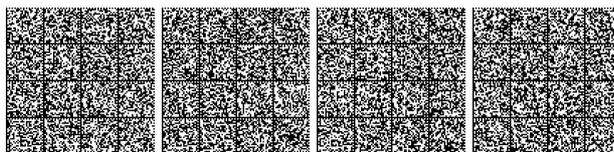
Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di patata, iscritta con decreto ministeriale n. 32134 del 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10409	Patata	Rosalia	Red River

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A08954

DECRETO 20 luglio 2009.

Modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca», approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle vigne della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Bergamasca».

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BERGAMASCA»

Art. 1.

1] La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

1] La indicazione geografica tipica «Bergamasca» e riservata ai seguenti vini:

Bianchi;

Rossi, anche nelle tipologie Novello, moscato;

Rosati.

2] I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo.

3] I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, possono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di mosti e vini sopraindicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%.

4] La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello.

Art. 3.

1] La zona di produzione delle Uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D'argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlmè, Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D'Isola, Calusco D'Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo.

Art. 4.

1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2] La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1 - comma 1, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonnellate 16 per le uva a bacca bianca, a tonnellate 17 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 18 per le uve prodotte dal vitigno Schiava e a tonnellate 11 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo.

3] Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% vol per i bianchi;

10% vol per i rossi;

10% vol per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite è fissato al 9,5% vol.

4] Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

1] Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2] La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1] I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bergamasca» bianco: 11% vol;

«Bergamasca» rosso: 11% vol;

«Bergamasca» rosato: 11% vol;

«Bergamasca» novello: 11% vol;

«Bergamasca» rosato Schiava: 10% vol.

2] La indicazione geografica tipica «Bergamasca» Moscato potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile.

Art. 7.

1] Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2] È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3] Ai sensi dell'art. 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, indicazione geografica tipica «Bergamasca» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A09064
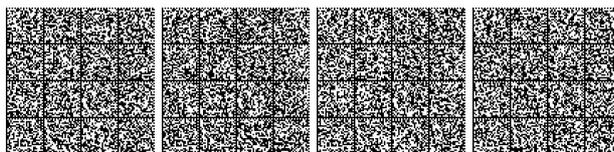
DECRETO 21 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2008 con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009 sulle richieste di riconoscimento della DOC dei vini «Prosecco» e di riconoscimento della DOCG dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e della DOCG dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone, nonché le relative proposte di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Vista la nota n. 356112 presentata in data 1 luglio 2009 con la quale la regione Veneto ha chiesto, in conformità al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle DO e IGT dei vini ed in vista dell'adozione del citato decreto 17 luglio 2009, la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», al fine di stralciare la regolamentazione delle tipologie di vino facenti riferimento alla denominazione «Prosecco», in considerazione del passaggio delle stesse alla categoria della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo-Prosecco»;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», al fine di apportare allo stesso disciplinare gli adeguamenti conseguenti al riconoscimento della DOCG dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» di cui al predetto decreto 17 luglio 2009;

Ritenuto di dover far salve, in via transitoria, talune disposizioni previste dal disciplinare di produzione dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», così come modificato da ultimo con decreto ministeriale 6 giugno 2008, in conformità alle disposizioni previste dal richiamato decreto 17 luglio 2009, relativamente al riconoscimento della DOCG dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse, il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e modificato da ultimo con il decreto ministeriale 6 giugno 2008, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto e le relative disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini DOC di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a D.O.C. «Montello e Colli Asolani» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTELLO E COLLI ASOLANI

Articolo 1
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni Bianco, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Bianchetta, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, "idonei alla coltivazione" per la provincia di Treviso.

2. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani"*Rosso*, anche in versione Superiore, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30% al 60%.

3. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani"*Bianco*, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay dal 40% al 70%,
Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%.

4. La denominazione di origini controllata "Montello e Colli Asolani" *Venegazzù*, anche in versione superiore, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 50% all'70%,
Cabernet Franc e/o Carmenère e/o Merlot dal 30% al 50%.

Articolo 3
Zone di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello e Colli Asolani" di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno

del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della "Pedemontana del Grappa" a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord della "Pedemontana del Grappa". Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Montello e Colli Asolani" Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n° 16.

Tale zona è così delimitata: partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata Via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana "Spineda-Loredan", si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n° 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle "Case Semenzin" la Via Frà Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n° 16 e i fogli catastali n° 13 e 12) e si percorre la Via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura
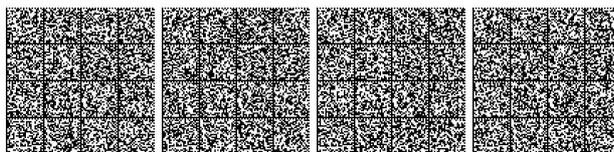
continua.(......), nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.

La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento N. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinata alla produzione dei vini di cui all' art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art.15 della L. n. 164/1992, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 3300 ceppi ad ha e di 4000 ceppi ad ha per le varietà atte alla produzione del Venegazzù.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Merlot	12	10.00
Chardonnay	12	10.00
Cabernet Franc	11	10.50
Cabernet Sauvignon	11	10.50
Pinot bianco	12	10.00
Pinot grigio	11	10.50
Manzoni bianco	11	10.50
Glera	12	9.50
Carmenère	11	10.50
Bianchetta	12	9.50
Venegazzù	10	11.00.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie “bianco” e “rosso”, nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei vini della tipologia Rosso e Venegazzù, nella versione "Superiore" devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montelllo e Colli Asolani", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85, può, allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.

2. Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.

3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

6. I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" "rosso" e "Venegazzù", devono essere immessi in commercio a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia e devono essere stati sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botti di rovere.
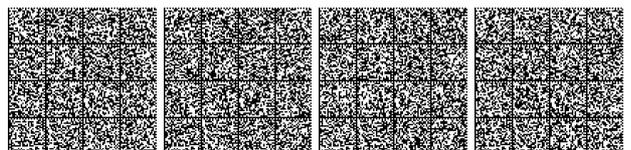
7. I vini a denominazione di origine controllata “Montello e Colli Asolani” “rosso” e “Venegazzù”, che riportano la qualificazione aggiuntiva "Superiore", devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere:
- di almeno 18 mesi per il Rosso, di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;
- di almeno 24 mesi per il Venegazzù, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;

l’affinamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all’art. 1 all’atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol; 12,5% vol per il Superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, di buona struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: *4,5* g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Venegazzù:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, intenso ed etereo;
sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol %; 13% vol per il Superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Carmenère:
colore: rosso rubino tendente al granato a seconda dello stato evolutivo del vino;
odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;
sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: lievemente fruttato;
sapore: armonico, fresco, fine con la maturazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: fresco, sapido,elegante ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
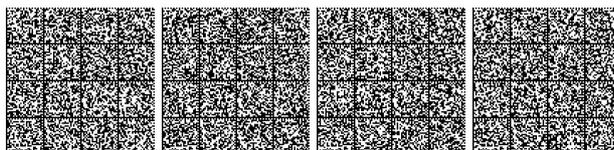
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino,con riflessi dorati ;
odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato;
sapore: caldo, ricco, avvolgente ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Bianchetta:
colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;
odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;
sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Manzoni Bianco:
colore: giallo di media intensità a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Chardonnay Spumante:
colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;
odore: fruttato delicato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot Bianco Spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
odore: fine caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l .

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" il nome di vitigno può essere seguito dalla specificazione "Montello e Colli Asolani".

3. Nella designazione e presentazione dei vini "Montello e Colli Asolani" è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, località e vigna, dalle quali effettivamente provengono le uve, in conformità alle disposizioni del DM 22 Aprile 1992.

4. Per i vini "Montello e Colli Asolani" "Rosso" e "Venegazzù" nella tipologia "Superiore" è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 9 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca, ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa (L. 10 febbraio 1992, n. 164, articolo 23, comma 2; D.M. 7 luglio 1993 e successive modifiche.).
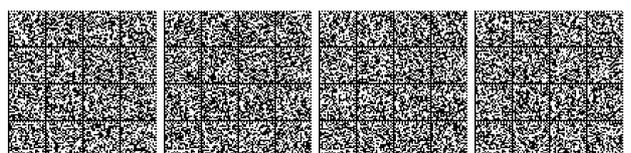
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET	B188	X	CAB	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET FRANC	B188	X	042	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET SAUVIGNON	B188	X	043	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CARMENERE	B188	X	043	2	B	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI MERLOT	B188	X	146	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI MANZONI BIANCO	B188	X	299	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI BIANCHETTA	B188	X	027	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI ROSSO	B188	X	999	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI ROSSO SUPERIORE	B188	X	999	2	B	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CHARDONNAY	B188	X	298	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE	B188	X	298	1	X	X	B	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT BIANCO	B188	X	193	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE	B188	X	193	1	X	X	B	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT GRIGIO	B188	X	194	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT NERO	B188	X	195	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI VENEGAZZU'	B188	X	999	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI VENEGAZZU' SUPERIORE	B188	X	999	2	B	X	A	1	X

09A09063

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 20, 21 e 22 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2009

Dollaro USA	1,4217
Yen	134,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,838
Corona danese	7,4462
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86010
Fiorino ungherese	272,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7004
Zloty polacco	4,2980
Nuovo leu romeno	4,2390
Corona svedese	11,0023
Franco svizzero	1,5198
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0085
Kuna croata	7,3352
Rublo russo	43,9800
Lira turca	2,1476
Dollaro australiano	1,7510
Real brasiliano	2,7122
Dollaro canadese	1,5702
Yuan cinese	9,7118
Dollaro di Hong Kong	11,0184
Rupia indonesiana	14202,88
Rupia indiana	68,5330
Won sudcoreano	1772,41
Peso messicano	18,7878
Ringgit malese	5,0350
Dollaro neozelandese	2,1714
Peso filippino	68,141
Dollaro di Singapore	2,0489
Baht tailandese	48,359
Rand sudafricano	11,2989

Cambi del giorno 21 luglio 2009

Dollaro USA	1,4223
Yen	134,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,815
Corona danese	7,4464
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86530
Fiorino ungherese	271,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,2525
Nuovo leu romeno	4,2368
Corona svedese	10,8925
Franco svizzero	1,5186
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9515
Kuna croata	7,3340
Rublo russo	44,1100
Lira turca	2,1360
Dollaro australiano	1,7438
Real brasiliano	2,7010
Dollaro canadese	1,5689
Yuan cinese	9,7153
Dollaro di Hong Kong	11,0229
Rupia indonesiana	14301,78
Rupia indiana	68,8960
Won sudcoreano	1774,19
Peso messicano	18,8597
Ringgit malese	5,0378
Dollaro neozelandese	2,1647
Peso filippino	68,161
Dollaro di Singapore	2,0491
Baht tailandese	48,351
Rand sudafricano	11,1587

Cambi del giorno 22 luglio 2009

Dollaro USA	1,4191
Yen	132,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,825
Corona danese	7,4458
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86480
Fiorino ungherese	271,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	4,2548
Nuovo leu romeno	4,2348
Corona svedese	10,8073
Franco svizzero	1,5164
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9200
Kuna croata	7,3362
Rublo russo	44,2661
Lira turca	2,1247
Dollaro australiano	1,7455
Real brasiliano	2,6989
Dollaro canadese	1,5704
Yuan cinese	9,6933
Dollaro di Hong Kong	10,9980
Rupia indonesiana	14316,74
Rupia indiana	68,8550
Won sudcoreano	1777,34
Peso messicano	18,8286
Ringgit malese	5,0421
Dollaro neozelandese	2,1657
Peso filippino	68,065
Dollaro di Singapore	2,0480
Baht tailandese	48,271
Rand sudafricano	11,0069

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A09174

Cambi di riferimento del 23 e 24 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 luglio 2009

Dollaro USA	1,4229
Yen	134,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,625
Corona danese	7,4452
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86170
Fiorino ungherese	271,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,2500
Nuovo leu romeno	4,2350
Corona svedese	10,7567
Franco svizzero	1,5203
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9250
Kuna croata	7,3190
Rublo russo	44,3610
Lira turca	2,1180
Dollaro australiano	1,7376
Real brasiliano	2,6957
Dollaro canadese	1,5606
Yuan cinese	9,7198
Dollaro di Hong Kong	11,0275
Rupia indonesiana	14268,07
Rupia indiana	68,9400
Won sudcoreano	1779,06
Peso messicano	18,7681
Ringgit malese	5,0371
Dollaro neozelandese	2,1579
Peso filippino	68,426
Dollaro di Singapore	2,0504
Baht tailandese	48,357
Rand sudafricano	10,9471

Cambi del giorno 24 luglio 2009

Dollaro USA	1,4227
Yen	134,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,472
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86700
Fiorino ungherese	266,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1880
Nuovo leu romeno	4,2150
Corona svedese	10,5995
Franco svizzero	1,5217
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8600
Kuna croata	7,3320
Rublo russo	44,0990
Lira turca	2,1100
Dollaro australiano	1,7413
Real brasiliano	2,6904
Dollaro canadese	1,5407
Yuan cinese	9,7185
Dollaro di Hong Kong	11,0259
Rupia indonesiana	14226,34
Rupia indiana	68,6170
Won sudcoreano	1775,37
Peso messicano	18,7555
Ringgit malese	5,0214
Dollaro neozelandese	2,1663
Peso filippino	68,387
Dollaro di Singapore	2,0487
Baht tailandese	48,322
Rand sudafricano	11,0494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A09175

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso della pubblicazione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la delibera n. 331/09/CONS del 25 giugno 2009 recante l'avvio del procedimento «Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica».

La delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it

09A09066

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.

L'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.

Le modalità che disciplinano la tenuta di detto elenco sono contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale, dei documenti informatici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 27 aprile 2004.

In attuazione della norma sopra richiamata, con il presente avviso, questo Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione provvede alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi utilizzate dal presidente, prof. Fabio Pistella, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale ai sensi della normativa vigente.

I codici di cui trattasi, costituiti dall'impronta del certificato della suddetta chiave pubblica, generata impiegando ambedue le funzioni di hash RIPEMD-160 e SHA-1, sono i seguenti:

a) C013 94A4 2914 FCDF 1576 2B9C AEDD AF5E AF89 9E73, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 6B11 03D8 F8F8 899B 938C 5E08 0053 240A 6B19 FD21, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Il certificato in parola è stato emesso dal Stato maggiore della difesa - Comando C4 Difesa in data 17 giugno 2009, con il numero di serie 03 77 AD.

Il presente avviso, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce l'avviso 3 agosto 2007 del medesimo Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2007.

Roma, 23 luglio 2009

Il presidente: PISTELLA

09A09072

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Nuova registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 27 luglio 2009).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. II del sommario e alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Nuova registrazione* di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.», leggasi: «*Ri-registrazione* di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».

09A09383

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-179) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00